



TRIBUNALE DI TARANTO

II sezione civile

Il G.U. esaminati gli atti del proc. n. ==/IXX R.G. e sciogliendo la riserva;

OSSERVA

1. Prima di decidere la presente controversia possessoria, si intende formulare alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., idonea a definire sia le questioni possessorie che quelle petitorie (è possibile infatti con il richiamato strumento processuale definire e/o prevenire controversie strettamente legate alla lite in corso, pur essendo processualmente estranee), invitando le parti ad apprezzare i benefici della proposta, idonea, se accettata, 1) ad eliminare l'alea insita nel giudizio (e nei successivi gradi); 2) a evitare il trascorrere del tempo necessario alla introduzione e definizione anche delle controversia petitoria; 3) a pacificare le parti, strette da rapporti di parentela e proprietarie di immobili nello stesso luogo, e non più giovani; 4) a evitare i costi del giudizio;

2. specifici ed individuati elementi conducono a ritenere fondato il ricorso possessorio (tra i quali, a) possibilità di accedere al lastrico dalla porticina che da accesso allo stesso, non essendo stato provato in alcun modo il fatto, dedotto da parte convenuta, relativo allo sfondamento della stessa da parte della ricorrente; 2) tempestività dell'azione; 3) tenore dei messaggi di CAIA (doc. 13); 4) deposizione di MEVIO; 5) accesso libero dal portone di ingresso di via Penna, n. 0, in origine, e poi comunque consentito dal resistente e da CAIA) e la correlata questione petitoria (il lastrico solare è in comproprietà delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 c.c.), non essendovi spazio per un'usucapione del diritto di proprietà della ricorrente sul lastrico, da parte del resistente per non uso ventennale dello stesso;

3. Nell'ipotesi in cui taluna delle parti non sia disponibile ad aderire all'accordo, ne dovrà essere esposto a verbale il motivo in modo specifico, in modo da consentire al giudice di regolare, con l'ordinanza le posizioni delle parti secondo giustizia (che potrebbero equivalere a sanzionare la irragionevolezza del rifiuto ed il pregiudizievole disinteresse del rifiuto, traendone le debite conclusioni a mente dell'art. 91, comma I, seconda parte (*"..se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato*

motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.” e a mente dell'art. 96, comma III, c.p.c.;

4..Alle parti si assegna termine sino alla data della udienza di rinvio.

5.Vanno, ancora, avvertite le parti che la proposta del giudice che segue (e che fa parte integrante della presente ordinanza) è permeata da un contenuto di equità e che oltre a ciò l'esito dell'ulteriore corso della causa, laddove mancasse l'accordo, non consente a ciascuna delle parti di considerare definitivamente stabilizzati, nel bene e nel male, i suoi contenuti.

6.Viene infine fissata un'udienza alla quale, in caso di accordo, le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, fisseranno a verbale in quella sede, le loro posizioni al riguardo, salva la possibilità per il giudice di ordinare la mediazione delegata.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta *ex art. 185 bis c.p.c. in calce.*, entro il XX.XI.XX

RINVIA all'udienza del XX.XI.XX per quanto di ragione.

MANDA la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Taranto, X.IX.XX

Il G.U.

YYYYY

PROPOSTA FORMULATA DA GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 185 *BIS* C.P.C.

Il Giudice, esaminati gli atti di causa;

PROPONE

-Reintegra della ricorrente nel comproprietà del lastrico solare dello stabile, sito in ==, alla via Penna, n. 0, che è in comproprietà delle parti .

-Consegna delle chiavi del portone principale di ingresso, sito alla via Penna, n.0;

-Obbligo della ricorrente di partecipare, in futuro, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto portone, delle scale di accesso al lastrico solare e del lastrico stesso.

-Compensazione delle spese processuali tra le parti.

Taranto, X.IX.XX

Il G.U YYYYYY